

SETTORE

IVA

**SPESE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE:
SOLO IN ALCUNI CASI È DOVUTO IL BOLLO**

RIFERIMENTI

- Art. 15, DPR n. 633/72
- Art. 13, Tariffa Parte I, DPR n. 642/72
- Art. 5, Tabella B, DPR n. 642/72
- Risposta interpello Agenzia Entrate 20.7.2021, n. 491

IN SINTESI

Rispondendo ad uno specifico interpello, riguardante la necessità di assolvere o meno l'imposta di bollo per una fattura che riporta sia il corrispettivo per la prestazione fornita, assoggettato ad IVA, sia somme relative a spese anticipate dal prestatore in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile IVA, l'Agenzia rammenta che, al fine di determinare la necessità di assolvere l'imposta di bollo sulle somme "senza IVA" è necessario verificare l'origine delle stesse. In particolare, assume rilevanza il fatto che le stesse siano state utilizzate o meno per pagare tributi / contributi / entrate extra tributarie dello Stato dovute dal cliente.

Infatti, (soltanto) in caso affermativo l'imposta di bollo non è dovuta; diversamente, ferma restando la soglia di € 74,47, è necessario applicare l'imposta di bollo al momento dell'emissione della fattura.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Rispondendo ad uno specifico interpello l'Agenzia delle Entrate con la Risposta 20.7.2021, n. 491 ha recentemente specificato l'ambito di applicazione dell'imposta di bollo per le somme addebitate in fattura "senza IVA" relative a spese sostenute in nome e per conto del cliente, di ammontare superiore a € 77,47.

In particolare, il caso oggetto della citata Risposta n. 491 riguarda un notaio che espone in fattura, oltre all'importo relativo all'onorario spettante per la prestazione resa (ordinariamente assoggettato ad IVA), anche le spese sostenute dallo stesso in nome e per conto del cliente, non assoggettate ad IVA in quanto escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15, DPR n. 633/72.

IMPOSTA DI BOLLO PER SPESE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

Per individuare il trattamento applicabile ai fini dell'imposta di bollo alle somme espresse in fattura relative alle spese sostenute in nome e per conto del cliente, l'Agenzia specifica che va fatto riferimento innanzitutto all'art. 13, comma 1, Tariffa Parte I, DPR n. 642/72 ai sensi del quale **è dovuta l'imposta di bollo**, per le



"fatture, note conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

In base a tale disposizione, per le somme espresse in fattura quali **spese sostenute** (nel caso di specie, da un professionista) **in nome e per conto del cliente** "senza IVA" ai sensi del citato art. 15, risulta necessario **assolvere l'imposta di bollo**.

Con riferimento a detti importi, tuttavia, va anche considerato che **se le somme anticipate sono state utilizzate per pagare tributi dovuti dal cliente** (ad esempio, imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali / di segreteria / conservatoria / cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), trova applicazione l'art. 5, Tabella B, DPR n. 642/72 in base al quale **sono esenti dall'imposta di bollo**



"gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato".

Conseguentemente, al fine di definire la necessità o meno di assolvere l'imposta di bollo per le fatture nelle quali sono espresse somme relative alle spese sostenute in nome e per conto del cliente (di importo superiore a € 77,47) **è necessario verificare l'origine delle stesse**.



L'imposta di bollo è dovuta solo se le predette spese sono state utilizzate per altre finalità rispetto al pagamento di imposte / tasse / contributi / altre entrate a favore dello Stato dovute dal cliente.

MOMENTO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Nel caso oggetto dalla Risposta n. 491 in esame il notaio provvede **all'incasso** (precedente rispetto all'emissione della fattura) **del fondo spese ed onorari** previsto dall'art. 3, DM 31.10.74, per il quale al momento dell'incasso **rilascia al cliente una ricevuta "riportante la somma ricevuta in deposito, totalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente"**.

In considerazione che tale documento (ricevuta) è emesso prima della fattura, è sorto il dubbio in merito al momento in cui l'imposta di bollo debba essere applicata. Con riferimento a tale aspetto l'Agenzia precisa che **l'imposta di bollo va applicata**, con i criteri sopra esposti, **nel momento in cui viene emessa la fattura** in considerazione del fatto che



"solo in tale momento ... è possibile avere certezza dell'eventuale superamento dell'ammontare di euro 77,47 [degli importi rilevanti per l'imposta di bollo] che costituisce il presupposto per l'assoggettamento del documento all'imposta di bollo".

